



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUINDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

PROT. /S.C.

ONOREVOLE PRESIDENTE
DELLA QUARTA COMMISSIONE
S E D E

OGGETTO: Modifiche allo statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna in attuazione della L.R. 11.12.2017, n. 25 recante "Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)". (P/181).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale si trasmettono, con preghiera di sottoporli all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, gli atti di cui all'oggetto.

Qualora codesta Onorevole Commissione ritenesse utile sentire sull'argomento il parere di altre Commissioni, può richiederlo direttamente.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Ganau
Giuseppe Ganau



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XV LEGISLATURA

P/181

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE


Il Documento

di iniziativa della *Giunta regionale*

concernente:

"Modifiche allo Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna in attuazione della L.R. 11.12.2017, n. 25 recante "Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)"".

è assegnato, per l'espressione del parere, alla *Quarta* Commissione permanente,



IL PRESIDENTE



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

- > Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore dei Lavori Pubblici

Oggetto: Modifiche allo Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna in attuazione della L.R. 11.12.2017, n. 25 recante "Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)".


Si trasmette in allegato, per l'esame della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4, la deliberazione n. 2/16, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 16 gennaio 2018.

Il Presidente
Francesco Pigliaru

Resp. Segreteria di Giunta

L. Veramessa

SC 19 4^a



Sigilato da: LOREDANA VERAMESSA

Firmato digitalmente da

**FRANCESCO
PIGLIARU**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 16 gennaio 2018.

Presiede: Francesco Pigliaru
e. in sua assenza, in Vicepresidente Raffaele Paci dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 10.

Sono presenti gli Assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione	Filippo Spanu
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Raffaele Paci
Enti locali, finanze ed urbanistica	Cristiano Erriu
Difesa dell'ambiente	Donatella Emma Ignazia Spano
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Pier Luigi Caria
Turismo, artigianato e commercio	Barbara Argiolas
Lavori pubblici	Edoardo Balzarini
Industria	Maria Grazia Piras
Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Virginia Mura
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Giuseppe Dessena
Igiene e sanità e assistenza sociale	Luigi Benedetto Arru
Trasporti	Carlo Careddu
Assiste il Direttore generale	Alessandro De Martini



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 2/16 DEL 16.01.2018

Oggetto: **Modifiche allo Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna in attuazione della L.R. 11.12.2017, n. 25 recante "Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)".**

Il Presidente, di concerto con l'Assessore dei Lavori Pubblici, ricorda che in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i, e della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s.m.i, è stato istituito l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) per l'esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, servizio pubblico di interesse generale.

Successivamente, con la L.R. 11 dicembre 2017, n. 25 sono state introdotte alcune modifiche alla suddetta norma istitutiva dell'Ente, volte a chiarirne la natura, il ruolo svolto dalla Regione e ad assicurare una maggiore operatività e regolarità nello svolgimento delle attività inerenti il controllo analogo, anche al fine di superare le osservazioni sollevate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Tali modifiche si riverberano anche sullo Statuto dell'EGAS che, pertanto, necessita di un adeguamento al nuovo dettato normativo e, a tal proposito, si fa presente che l'art. 12, comma 4, della L.R. 11 dicembre 2017, n. 25 prevede, tra l'altro, che il Presidente della Regione provveda alla proposta delle modifiche statutarie, secondo i termini dell'articolo 6, comma 2, della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, recante "l'ordinamento dell'Ente è disciplinato dallo statuto. La proposta di statuto, predisposta dalla Giunta Regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvata dagli enti locali rappresentanti la maggioranza assoluta delle quote di rappresentatività".

Per quanto sopra, la Direzione generale del Distretto idrografico, in collaborazione con la Direzione generale della Presidenza e la Direzione generale dei Lavori Pubblici, ha elaborato una proposta di adeguamento dello Statuto dell'EGAS al dettato normativo della L.R. 11 dicembre 2017, n. 25, che ha tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Direzione generale dell'Area Legale con apposita nota.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 2/16
DEL 16.01.2018

Il Presidente e l'Assessore dei Lavori Pubblici ritengono, pertanto, di sottoporre all'approvazione della Giunta la nuova proposta di statuto.

Ritengono altresì che il procedimento di approvazione definitiva dello statuto, da parte dei Comuni, avvenga in conformità alle modalità già definite con la Delib.G.R. n. 33/5 del 30.6.2015 recante "Proposta di Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 art. 6" che così dispone:

" Omissis

- di trasmettere la proposta di Statuto, allegata alla presente deliberazione, alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 4/2015;
- di disciplinare il procedimento di approvazione dello statuto come segue: la proposta di statuto corredata del parere di cui sopra sarà inviata, a cura dell'Ente di Governo d'Ambito, per l'approvazione a tutti i comuni della Sardegna affinché questi, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, deliberino in merito. Lo stesso Ente riceve le delibere, di cui sopra, provvederà, previa verifica del quorum raggiunto, a trasmetterle al Presidente della Regione con una relazione illustrativa delle eventuali osservazioni.

Qualora la proposta di statuto non sia approvata dagli enti locali rappresentanti la maggioranza assoluta delle quote di rappresentatività, la Giunta regionale sulla base delle osservazioni contenute nelle deliberazioni di cui sopra formula la proposta definitiva di statuto che dovrà essere approvata dai Comuni nel termine perentorio di 30 giorni.

In caso di inadempimento da parte dei Comuni verrà richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in tema di controlli sugli atti degli enti locali".

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente e dall'Assessore dei Lavori Pubblici, acquisito il parere istruttorio di competenza della Direzione generale dell'Area Legale, visti i pareri favorevoli di legittimità espressi dal Direttore generale della Presidenza, dal Direttore generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna e dal Direttore generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici

DELIBERA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 2/16
DEL 16.01.2018

- di approvare la proposta di adeguamento dello Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna allegata alla presente deliberazione;
- di attuare il procedimento di approvazione dello statuto in conformità alle modalità definite con la Delib.G.R. n. 33/5 del 30.6.2015 recante "Proposta di Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna. L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, art. 6" che così dispone:

"Omissis

- di trasmettere la proposta di Statuto, allegata alla presente deliberazione, alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 4/2015;
- di disciplinare il procedimento di approvazione dello statuto come segue: La proposta di statuto corredata del parere di cui sopra sarà inviata, a cura dell'Ente di Governo d'Ambito, per l'approvazione a tutti i comuni della Sardegna affinché questi, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, deliberino in merito. Lo stesso Ente ricevette le delibere, di cui sopra, provvederà, previa verifica del quorum raggiunto, a trasmetterle al Presidente della Regione con una relazione illustrativa delle eventuali osservazioni. Qualora la proposta di statuto non sia approvata dagli enti locali rappresentanti la maggioranza assoluta delle quote di rappresentatività, la Giunta regionale sulla base delle osservazioni contenute nelle deliberazioni di cui sopra formula la proposta definitiva di statuto che dovrà essere approvata dai Comuni nel termine perentorio di 30 giorni. In caso di inadempimento da parte dei Comuni verrà richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in tema di controlli sugli atti degli enti locali".

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru

STATUTO
Dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

L.R. n. 4 del 4.2.2015, art. 6, comma 2, e s.m.i

Art. 1

COSTITUZIONE

1. In attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e ss.mm.ii, e della L.R. del 4 febbraio 2015, n. 4, come modificata dalla L.R. del 11 dicembre 2017 n.25, è costituito, l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (in seguito Ente) per l'esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale.
2. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico con competenza territoriale a livello regionale, è dotato di autonomia amministrativa, contabile, tecnica, organizzativa e patrimoniale e vi partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della regione. All'Ente partecipa anche la Regione con le modalità stabilite dalla L.R. del 4 febbraio 2015, n. 4, come modificata dalla L.R. del 11 dicembre 2017 n. 25.
3. L'Ente subentra a decorrere dal 1° gennaio 2015 in tutte le posizioni giuridiche ed economiche già attribuite alla Gestione Commissariale istituita ai sensi della L.R. 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013), e ss.mm.ii.
4. Il confine dell'ambito territoriale ottimale coincide con quello dell'intera Regione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 4/2015. Eventuali modifiche del numero degli ambiti e della relativa delimitazione possono essere attuate secondo le procedure e le finalità indicate all'art. 4 della medesima legge regionale.

Art. 2

SCOPI, FUNZIONI E COMPETENZE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

1. L'attività dell'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna è regolata dalle norme contenute nella legge istitutiva e ss.mm.ii. e nel presente statuto, nel pieno rispetto della legislazione regionale e statale, anche di principio e, più in generale, delle fonti di diritto anche dell'Unione Europea vigenti, nonché delle determinazioni dell'Autorità nazionale (AEEGSI).
2. L'Ente, ha per fine quello di svolgere, le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali. In particolare cura: la scelta della forma di gestione; la determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza; l'affidamento della gestione e relativo controllo.
3. L'Ente inoltre regola, l'esercizio sul soggetto affidatario del servizio del controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi, quando ricorrano le condizioni di legge.
4. I soggetti partecipanti all'Ente di governo, purché soci del gestore unico del servizio idrico integrato, e la Regione esercitano, tramite la Commissione di cui all'art. 7bis della L.R del 4 febbraio 2015, n. 4, come modificata dalla L.R. del 11 dicembre 2017 n. 25, il controllo analogo nei confronti del gestore del servizio idrico integrato. La convenzione di gestione contiene per il soggetto gestore l'obbligo di garantire ai soggetti di cui sopra, il completo esercizio dell'attività di controllo. Gli esiti dei controlli sul S.I.I. dovranno essere comunicati annualmente alle amministrazioni competenti ex art.152 del D.Lgs. n. 152/2006.
5. In considerazione del permanere del principio di affidamento della gestione del servizio idrico a società interamente pubbliche si assicura che l'acqua resti un servizio pubblico locale di interesse economico

generale, in grado di garantire ai nuclei familiari morosi in condizioni di disagio economico, il diritto inalienabile ad un quantitativo minimo vitale pro-capite

Art. 3

DURATA E SEDE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

1. L'Ente è costituito a tempo indeterminato. Ha sede legale amministrativa in Cagliari.

Art. 4

QUOTE DI RAPPRESENTATIVITA'

1. Le quote di rappresentatività dei Comuni, ai fini della contribuzione al fondo di dotazione, sono così determinate:
 - a) per il 70% in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati dell'ultimo rilevamento ISTAT disponibile;
 - b) per il 30% in rapporto alle dimensioni territoriali del Comune.In particolare sono determinate ed assegnate le quote di partecipazione così come risultanti dal prospetto allegato al presente Statuto.
2. Le suddette quote sono rideterminate con lo stesso criterio ogni tre anni dall'approvazione dello Statuto utilizzando i dati ISTAT relativi alla popolazione dei comuni rilevati al 1° gennaio dell'anno precedente. Le nuove quote, rideterminate con la proposta di modifica statutaria deliberata dal Comitato Istituzionale d'Ambito, hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di approvazione.
3. Il fondo di contribuzione consortile è deliberato dal medesimo Comitato in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. Le medesime quote di rappresentatività sono utilizzate per le finalità di cui all'articolo 6, comma 2, della L.R. del 4 febbraio 2015, n. 4, come modificata dalla L.R. del 11 dicembre 2017 n. 25.

Art. 5

PATRIMONIO

1. L'Ente è titolare di un proprio patrimonio costituito:
 - a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito:
 - 1) dai trasferimenti a carico dei comuni ricadenti nell'ambito, sino al 100 per cento dell'importo del fondo;
 - 2) da eventuali trasferimenti deliberati dalla Regione, sino ad un massimo pari al 20 per cento dell'importo dello stesso fondo e, in ogni caso, nei limiti delle risorse annualmente stanziare con legge di bilancio per tali finalità;
 - 3) da una eventuale ulteriore quota di detto fondo a valere sulle tariffe ai sensi dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.";
 - b) dal patrimonio mobiliare e immobiliare a cui succede l'Ente ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. n. 4/2015;
 - c) da ogni diritto devoluto all'Ente o da esso acquisito;
 - d) da eventuali contribuzioni straordinarie conferite dai comuni o da terzi.

Art. 6

ORGANI DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

1. Sono organi di governo dell'Ente:
 - a) il Comitato istituzionale d'Ambito;
 - b) le Conferenze Territoriali.

Art. 7

IL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO

1. Il Comitato Istituzionale d'Ambito (di seguito "Comitato") è composto da:
 - a) il Presidente della Regione o un suo delegato;
 - b) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana;
 - c) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
 - d) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
 - e) quattro componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
2. I sindaci componenti del Comitato istituzionale d'ambito (CIA) sono eletti con metodo proporzionale e scrutinio di lista, secondo le modalità stabilite al successivo art.7bis, dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 8 in seduta congiunta.
3. Ciascun sindaco componente del CIA può delegare a partecipare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione.
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e restano in carica fino alla nomina dei successori; essi, tuttavia, decadono anticipatamente di diritto allorché cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati. In caso di decadenza del componente del Comitato, le conferenze territoriali, in seduta congiunta provvedono alla nomina del sostituto, nella categoria o nella fascia di appartenenza, che dura in carica fino al completamento del mandato originario.
5. La nomina deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di decadenza.
6. Analoga procedura sarà seguita in caso di dimissioni dalla carica di componente. Le dimissioni, indirizzate al Comitato, devono essere presentate personalmente ed assunte al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il termine per la sostituzione decorre dalla comunicazione delle dimissioni.
7. Decorso trenta giorni dalla scadenza del mandato o dalla decadenza senza che le conferenze territoriali, in seduta congiunta, abbiano provveduto all'elezione dei rappresentanti dei comuni nel comitato, il Presidente della Regione, sentite le conferenze territoriali, assegna alle stesse un termine di tempo di quindici giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti scelti tra i componenti delle conferenze territoriali. Il Presidente della Regione provvede inoltre a convocare le conferenze territoriali, in seduta congiunta, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2 della L.R. del 11 dicembre 2017 n. 25.

8. La partecipazione al Comitato è gratuita e l'Ente rimborsa ai componenti le sole spese effettivamente sostenute, secondo le procedure, per le trasferte, previste per gli amministratori locali.

Art. 8

ELEZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE

1. Ai fini di consentire l'elezione dei singoli componenti del CIA con metodo proporzionale scrutinio di lista di cui all'art. 7, comma 2, della L.R. n. 4 del 4.2.2015, come modificata dalla L.R. n. 25 del 11.12.2017, si adottano le quote di rappresentatività dei Comuni stabilite dall'articolo 6, comma 3, della stessa legge regionale e dall'articolo 4 dello Statuto.
2. Il Comitato Istituzionale d'ambito approva apposito regolamento contenente la disciplina per lo svolgimento delle elezioni. In sede di prima applicazione vi provvede il Comitato Istituzionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 11.12.2017, entro 30 giorni dall'approvazione dello statuto.

Art. 9

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO

1. Il Comitato approva con deliberazione tutti gli atti fondamentali concernenti l'attività dell'Ente.
In particolare sono suoi compiti:
 - a) la nomina del Presidente;
 - b) il conferimento dell'incarico di Direttore Generale;
 - c) la nomina del Collegio dei Revisori;
 - d) l'individuazione delle Conferenze Territoriali di cui all'art. 9 nel rispetto del nuovo assetto territoriale degli enti locali;
 - e) la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato tra quelle previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, e delle modalità di affidamento del servizio;
 - f) l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, in relazione alla scelta ed alle decisioni di cui alla lettera e);
 - g) l'approvazione e l'aggiornamento della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e dell'annesso disciplinare tecnico in ottemperanza alle disposizioni dell'AEEGSI;
 - h) l'approvazione e l'aggiornamento della Carta e del regolamento del servizio idrico integrato di concerto con il Gestore;
 - i) il controllo della gestione del SII, al fine di verificare il rispetto dei livelli qualitativi minimi dei servizi e degli standard tecnici ed economici, stabiliti nella convenzione e nel disciplinare e di quelli tariffari che devono essere garantiti nell'ambito;
 - j) la regolamentazione dell'esercizio del controllo analogo sul soggetto gestore quando ricorrano le condizioni di legge;
 - k) la determinazione, la modulazione, l'aggiornamento e l'approvazione della tariffa unica d'ambito del servizio idrico integrato nel rispetto degli atti di regolazione dell'Autorità per l'energia e il gas e il sistema idrico (AEEGSI);

- l) l'approvazione degli atti contabili e di bilancio dell'Ente e la determinazione dell'entità del fondo di contribuzione consortile;
- m) l'esercizio della potestà regolamentare e la formulazione di indirizzi agli uffici;
- n) la proposta di modifiche allo statuto dell'Ente per l'approvazione da parte degli enti locali rappresentanti la maggioranza assoluta delle quote rappresentative ex art. 6, comma 2 della L.R. n. 4/2015. A tal fine il Comitato procede annualmente alla verifica dell'attuazione dello statuto;
- o) la predisposizione, l'aggiornamento e l'approvazione, tenuto conto delle linee guida regionali di programmazione, pianificazione e indirizzo del SII e delle proposte formulate dalle Conferenze Territoriali ai sensi dell'art. 13, del piano d'ambito nella forma prevista dalla normativa in vigore;
- p) approva il programma degli interventi ed il piano economico-finanziario;
- q) verifica annualmente lo stato di attuazione del programma degli interventi;
- r) regola l'approvazione dei progetti definitivi, predisposti dal Gestore, delle opere;
- s) l'approvazione del Piano di Gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, predisposto dal gestore e sentita l'amministrazione comunale competente, secondo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n. 4/2015;
- t) la formulazione di proposte alla regione per l'individuazione degli interventi necessari per garantire la sostenibilità del sistema, anche non previsti nel piano d'ambito;
- u) la formulazione di pareri nell'ambito della gestione sostenibile delle risorse idriche, sugli interventi strategici di interesse regionale con particolare riferimento ai potenziamenti, rinnovi, sostituzioni, riassetti funzionali dei grandi schemi acquedottistici e fognario depurativi di dimensione sovra comunale, anche già previsti nel piano di ambito e negli altri piani operativi necessari alla sostenibilità del sistema, individuati dalla Regione. Ai sensi della Convenzione sui medesimi interventi dovrà esprimersi anche il Gestore del servizio idrico integrato;
- v) l'approvazione della ricognizione delle infrastrutture.

Art. 10

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO

1. Il Comitato si riunisce ordinariamente su proposta del Presidente mediante convocazione scritta contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. Con lo stesso avviso potrà essere fissata anche la seconda convocazione.
2. Per motivi particolari e/o di urgenza, su propria disposizione o su richiesta motivata di almeno tre componenti, il Presidente può convocare adunanze straordinarie. La convocazione dovrà riportare i nominativi dei componenti che hanno richiesto l'adunanza straordinaria nonché le relative motivazioni e l'ordine del giorno con inserimento degli argomenti da trattare. In questo caso il Presidente deve riunire il Comitato entro 20 giorni dalla richiesta. L'ordine del giorno potrà comunque essere integrato anche nel corso delle sedute su richiesta di almeno tre componenti.
3. Il Presidente dirama le convocazioni via pec o con adeguati mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento con un anticipo di almeno 6 (sei) giorni rispetto alla data in calendario. In caso di particolare urgenza il tempo viene dimezzato. Salvo i casi di particolare urgenza, alla convocazione saranno allegate le

proposte di deliberazione, da proporre al Comitato. Gli atti e i relativi elaborati tecnici saranno comunque resi disponibili per la visione ai componenti del Comitato, almeno 24 ore prima della riunione, presso gli uffici dell'Ente. Nei casi di urgenza il tempo è dimezzato.

4. L'attività del Comitato si esprime attraverso atti amministrativi che assumono la forma di deliberazioni, provvedimenti con cui vengono formalizzate le decisioni collegiali.

5. Il Comitato è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente .

Il Comitato disciplina con proprio regolamento l'organizzazione ed il funzionamento delle proprie sedute.

Le delibere assunte dal Comitato sono pubblicate entro 5 giorni sul sito "internet" istituzionale dell'Ente.

Art. 11

PRESIDENTE

1. Il Presidente del Comitato è eletto tra i componenti sindaci a maggioranza assoluta.

2. Il Presidente:

a) è legale rappresentante dell' Ente ad ogni effetto;

b) convoca e presiede il Comitato Istituzionale d'Ambito e coordina i lavori, firma i rispettivi atti e processi verbali;

c) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione delle deliberazioni e sull'attuazione degli indirizzi emanati dal Comitato e dei provvedimenti conseguentemente assunti;

d) sovrintende al buon funzionamento dell'Ente e vigila sull'ordinato svolgimento dell'attività degli uffici;

e) cura le relazioni esterne e tiene i rapporti con i sindaci al fine di raccogliere le proposte e le opinioni in merito al perseguimento dei fini statutari dell'Ente;

f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni anche aventi carattere di urgenza, sottoponendoli al Comitato per la ratifica;

g) esercita tutte le funzioni demandate dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni del Comitato

3. Il presidente del CIA entro venti giorni dal suo insediamento convoca l'assemblea dei comuni, soci del gestore unico, per l'elezione dei componenti della Commissione per il controllo analogo. In caso di mancata convocazione il Presidente della Regione, sentito il presidente del CIA, assegna allo stesso un termine di tempo di quindici giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine o nel caso del mancato raggiungimento del numero legale per l'elezione, stabilito nella metà degli aventi diritto più uno, il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina.

4. Il Presidente, su richiesta del sindaco che presiede le conferenze territoriali, può partecipare alle riunioni di queste ultime.

Art. 12

IL SEGRETARIO DEL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO

1. Per le attività istruttorie relative alle proprie competenze il Comitato istituzionale d'ambito si avvale di un Segretario che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte per un triennio dal Direttore generale dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna o da un sostituto individuato tra i dirigenti della stessa Direzione generale, dal medesimo indicato. Decorso il primo triennio di operatività dell'Ente le funzioni sono svolte dal Direttore Generale della struttura operativa dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna come definito all'art. 16.
3. Il Segretario fornisce supporto tecnico-organizzativo funzionale allo svolgimento delle sedute del Comitato In particolare:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Comitato d'Ambito e ne cura la verbalizzazione;
 - b) raccoglie le proposte in merito al perseguimento degli scopi statutari del Comitato;
 - c) su richiesta del Sindaco che presiede le conferenze territoriali può partecipare alle riunioni di queste ultime;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti dell'Ente.
4. Il Presidente del Comitato, contestualmente alla nomina del Direttore Generale, disciplina, nel rispetto dei loro distinti ruoli, i rapporti tra il Segretario del Comitato Istituzionale d'Ambito ed il Direttore Generale dell'Ente.

Art. 13

LE CONFERENZE TERRITORIALI

1. Il territorio della Sardegna è ripartito in Conferenze Territoriali individuate dal Comitato istituzionale d'Ambito nel rispetto del nuovo assetto territoriale degli enti locali ai sensi della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 e della deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 del 20 aprile 2016.
2. Ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 14

ATTRIBUZIONI DELLE CONFERENZE TERRITORIALI

1. I sindaci di ciascuna conferenza territoriale si riuniscono al fine di:
 - a) proporre, nei limiti delle risorse stabilite dal Comitato, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano d'ambito o negli altri piani operativi;
 - b) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta del servizio e sul regolamento d'utenza.
2. Le proposte delle Conferenze Territoriali, sotto forma di atti di indirizzo, vengono inoltrate al Comitato. Quest'ultimo valuta le proposte delle conferenze territoriali e assume le proprie decisioni dandone espressa e documentata motivazione.
3. Le Conferenze territoriali, in seduta congiunta, eleggono i membri del Comitato Istituzionale d'Ambito secondo le modalità di cui all'articolo 7 bis.

Art. 15

FUNZIONAMENTO DELLE CONFERENZE TERRITORIALI

1. Ciascuna Conferenza è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento
2. La Conferenza si riunisce su proposta del sindaco che la presiede ai sensi del comma 1 con cadenza almeno annuale mediante convocazione scritta.
3. La Conferenza si riunisce, sempre mediante convocazione scritta su proposta motivata del Presidente del Comitato Istituzionale d'Ambito: su richiesta da parte di almeno un terzo dei comuni facenti parte della conferenza stessa.
4. La convocazione è comunicata via pec, o con adeguati mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente almeno sei giorni prima della seduta. In caso di particolare urgenza il tempo viene dimezzato.
5. Gli atti di ciascuna conferenza territoriale sono validi, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci che la compongono, o loro delegati, a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento. In seconda convocazione le conferenze territoriali si esprimono a maggioranza dei presenti.
6. Nell'atto di convocazione il sindaco che presiede la conferenza territoriale su specifici argomenti può richiedere la partecipazione alla riunione del Presidente del Comitato Istituzionale d'Ambito, o di un suo delegato scelto tra i componenti del Comitato stesso, e del Segretario.
7. In caso di assenza del sindaco del comune con il maggior numero di abitanti di cui al comma 1, la conferenza è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti presente alla seduta.
8. I sindaci componenti della conferenza possono delegare un assessore in carica della amministrazione di appartenenza. La partecipazione alla conferenza è gratuita e le amministrazioni di appartenenza rimborsano ai partecipanti, secondo le procedure adottate per le trasferte, le spese da questi sostenute.

Art. 16

Commissione per il controllo analogo

1. I comuni partecipanti all'Ente di governo dell'ambito e facenti parte dell'assemblea dei soci del gestore unico eleggono, con quote di rappresentanza paritarie, i quattro componenti della commissione per il controllo analogo e la Regione nomina il quinto componente. Per assicurare uniformità di rappresentanza i singoli componenti la commissione sono eletti, distintamente, dai sindaci appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) un componente eletto tra i sindaci dei comuni soci capoluogo di provincia e della città metropolitana;
 - b) un componente eletto tra i sindaci dei comuni soci con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
 - c) un componente eletto tra i sindaci dei comuni soci con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
 - d) un componente eletto tra i sindaci dei comuni soci con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

2. Il presidente del Comitato Istituzionale entro 20 giorni dalla data di insediamento convoca l'assemblea dei Comuni soci del gestore per le finalità di cui al comma 1.
3. Lo svolgimento della elezione verrà disciplinato dal Comitato Istituzionale con apposito regolamento. In sede di prima applicazione vi provvede il Comitato Istituzionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 11.12.2017. entro 30 giorni dall'approvazione dello statuto.

Art. 17

DOVERI GENERALI DEI COMPONENTI ORGANI DELL'ENTE

1. I componenti del Comitato Istituzionale d'Ambito hanno il dovere di intervenire alle sedute dell'organo e di partecipare ai lavori delle Conferenze territoriali insieme agli altri sindaci, sui quali grava il medesimo dovere di partecipazione.
2. i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive dello stesso organo, sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Comitato Istituzionale d'Ambito d'ufficio. A tale riguardo il Presidente del Comitato, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del componente interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 241 del 1990, a dargli notizia dell'avvio del procedimento.
4. Il componente ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato dalla comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Scaduto quest'ultimo termine, il comitato, valutate le cause giustificative presentate, delibera in merito.

Art. 18

IL DIRETTORE GENERALE

1. All'attività di direzione della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Ente e all'adozione degli atti che impegnano il medesimo verso l'esterno è preposto un dirigente, con funzione di direttore generale, scelto tra soggetti estranei all'ente, in possesso di idonea laurea, ed inoltre, alternativamente di:
 - a) alta professionalità e comprovata esperienza manageriale esercitata per almeno cinque anni nel settore dei servizi pubblici locali;
 - b) certificata esperienza, amministrativa, tecnica o gestionale con funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private dei servizi pubblici locali.In ogni caso il candidato dovrà essere in possesso di comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi idrici in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. L'incarico è conferito dal Comitato ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge regionale 4 del 4.2.2015 e ss.mm.ii.
2. Il rapporto di lavoro si configura come rapporto di lavoro autonomo al quale si applicano le disposizioni del titolo terzo del libro quinto del Codice civile ed è disciplinato con contratto di diritto privato della durata massima di tre anni e comunque non superiore alla durata in carica del Comitato istituzionale d'ambito che lo ha nominato.

3. L'incarico di Direttore Generale è revocato dal Comitato nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dal Comitato.
4. Il Direttore Generale compie tutti gli atti di natura gestionale che impegnano l'Ente verso l'esterno ed in particolare:
 - a) dirige e coordina la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Ente e l'adozione degli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno;
 - b) cura il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti dal Comitato e risponde del proprio operato al medesimo organo;
 - c) provvede a predisporre i regolamenti e la pianta organica dell'Ente che saranno proposti per l'approvazione al Comitato;
 - d) cura la predisposizione delle proposte di bilancio di previsione e del rendiconto;
 - e) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
 - f) provvede alle spese ed agli acquisti necessari al funzionamento dell'Ente;
 - g) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione;
 - h) compie le funzioni del datore di lavoro;
 - i) dirige il personale dell'Ente;
 - j) istruisce gli atti che devono essere approvati dal Comitato.
 - k) partecipa, su richiesta, alle riunioni del Comitato;
 - l) provvede a dare applicazione alle deliberazioni adottate dal Comitato.
 - m) mette a disposizione della Commissione per il controllo analogo la struttura tecnica dell'Ente.
5. Il Direttore Generale predisponde ogni anno una relazione su:
 - a) la compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall'Ente d'ambito con linee guida di programmazione predisposte dalla Giunta;
 - b) lo stato di attuazione dei piani, dei programmi e dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti;
 - c) il regolare funzionamento dell'ente ed il corretto impiego delle fonti di finanziamento pubbliche.La relazione, approvata dal Comitato Istituzionale d'Ambito dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno alla Giunta Regionale.
6. Dopo tre anni dall'entrata in vigore della L.R. n. 4/2015 e ss.mm.ii. assume le competenze di Segretario del Comitato istituzionale d'Ambito.
7. Il Direttore Generale svolge di norma, in caso di mancanza di dirigenti, le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza e predisponde la proposta dei relativi documenti da sottoporre all'approvazione del Comitato.
8. Il Direttore Generale sovrintende all'attività dei responsabili dei servizi. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi può avvenire mediante contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 110 del TUEL e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
9. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Comitato Istituzionale d'Ambito individua un dirigente sostituto tra i dirigenti degli enti rappresentati nello stesso Comitato Istituzionale d'Ambito. Nel caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore a un mese, e comunque limitatamente ad attività di

ordinaria amministrazione, è lo stesso Direttore Generale e che individua, con lo stesso metodo, il proprio sostituto.

10. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 25 del 11.12.2017, nel caso dell'interruzione dell'attività di direttore generale, in conseguenza del rinnovo del Comitato istituzionale d'ambito, al direttore generale è assicurato comunque il trattamento economico nei ruoli dirigenziali dell'ente sino alla conclusione del periodo contrattuale.

Art. 19

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Del collegio dei revisori dei conti fanno parte tre componenti iscritti nel registro dei revisori contabili. Il collegio nomina al proprio interno un Presidente.
2. Ad essi è riconosciuto un compenso pari a quello spettante ai revisori dei conti dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
3. I revisori durano in carica tre anni, decorrenti dalla deliberazione di nomina, e possono essere riconfermati per una sola volta. Non sono revocabili salvo che per gravi inadempienze o per violazioni di legge e statutarie. Le cause di cessazione dall'incarico sono quelle previste dall'articolo 235 del TUEL.

Art. 20

COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio di revisori è organo di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente secondo le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici.
2. Per l'esercizio delle loro funzioni ai componenti del Collegio dei Revisori è riconosciuto il diritto di accesso, incondizionato ed informale, alle scritture contabili e a tutti gli atti dell'Ente, ivi compresi gli atti istruttori, preparatori ed i pareri legali. Essi possono procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.
3. Assistono alle sedute del Comitato istituzionale d'Ambito nelle quali si tratti di bilanci, di conto consuntivo, oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l'Ente. Data, luogo ed ora della convocazione del Comitato, unitamente all'ordine del giorno previsto, dovrà essere comunicato ai componenti il Collegio dei Revisori contestualmente al Comitato.
4. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Per ciascuna delle riunioni, ispezioni, verifiche e decisioni adottate è redatto il verbale a cura di uno dei componenti individuato dal Presidente con funzioni di segretario.

Art. 21

TUTELA DEGLI UTENTI

1. Gli organi dell'Ente assicurano che la gestione del servizio idrico integrato sia attuata, secondo i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994.

2. La convenzione che disciplina l'affidamento del servizio idrico integrato al soggetto gestore contiene specifiche obbligazioni che garantiscono il rispetto di quanto sancito al comma 1.
3. La convenzione di cui al comma 2 disciplina altresì l'obbligo del gestore di fornire ai rappresentanti degli enti consorziati tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti del proprio ente ed al riconoscimento dei loro diritti.

Art. 22

FUNZIONI REGIONALI

1. L'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, nello svolgimento dell'attività di competenza, si attiene alle linee guida predisposte dalla Giunta regionale, adottate con deliberazione previo parere della competente Commissione Consiliare, in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 4/2015 ss.mm.ii. La Giunta regionale aggiorna le linee guida ogni tre anni.
2. La Giunta regionale esercita le funzioni di controllo aventi riguardo alla verifica:
 - a) della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall'Ente d'ambito con le predette linee guida;
 - b) dello stato di attuazione dei piani, dei programmi e dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti;
 - c) del regolare funzionamento dell'ente e del corretto impiego delle fonti di finanziamento pubbliche.
3. Tali funzioni sono esercitate sulla base della relazione, di cui all'art. 16, comma 4 bis.
4. L'Ente di governo dell'ambito mette inoltre a disposizione delle competenti strutture regionali ogni altro atto e documento richiesto per l'esame ed approvazione della relazione da parte della Regione.
5. Nei casi di ritardo o di omissione da parte dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna il Presidente della Regione, assegna allo stesso un termine di tempo di quindici giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede in via sostitutiva, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.
6. Il Presidente della Regione con proprio decreto adottato previa deliberazione della Giunta regionale e comunicato al Consiglio regionale, scioglie il Comitato istituzionale d'ambito:
 - a) per gravi o persistenti violazioni di legge o di regolamento;
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento dell'Ente;
 - c) per manifesta inosservanza delle direttive degli organi regionali.
7. Con il medesimo decreto di cui al comma 6 è nominato il commissario che svolge le funzioni del comitato fino alla sua ricostituzione e sono indette, per una data non successiva ai tre mesi dallo scioglimento, le procedure per la ricostituzione del medesimo comitato."

Art. 23

FORME DI CONSULTAZIONE CON I COMUNI

1. Gli organi dell'Ente favoriscono e promuovono ogni opportuna attività di consultazione e partecipazione dei Comuni associati sull'attività dell'Ente, oltre che con incontri e convegni, con relazioni periodiche da trasmettere ai Comuni a cura della segreteria dell'Ente.
2. La pubblicazione degli atti dell'Ente costituisce ad ogni modo informativa per gli enti territoriali.

Art. 24

CONTABILITÀ E FINANZA

1. Per la finanza e contabilità dell'Ente si applicano le norme vigenti per gli enti locali.
Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione approvato dal Comitato entro i termini fissati dalla legge per l'approvazione del bilancio comunale.
2. I costi di funzionamento dell'Ente non coperti con la quota parte di tariffa ex art. 154, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 sono posti integralmente a carico dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di rappresentatività di cui all'art. 4.

Art. 25

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

- 1 I provvedimenti comportanti impegni di spesa non possono essere adottati, a pena di nullità, senza l'apposizione, da parte del Direttore Generale e/o del dirigente preposto, del visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria.

Art. 26

PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELL'AUTORITA'

1. Gli atti dell'Ente sono pubblicati, salvo specifiche disposizioni di legge, per 15 giorni consecutivi nell'Albo pretorio sul sito web dell'Ente e successivamente archiviati nelle apposite sezioni del medesimo sito.
2. La pubblicazione degli atti è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva, e con essa si intendono assolti tutti gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale
3. Gli atti sono di norma pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati. In deroga a tale principio, qualora la tipologia e/o la consistenza e/o il numero degli atti da pubblicare non ne consentano l'integrale pubblicazione, nell'atto in pubblicazione viene segnalata la consistenza della documentazione mancante e le modalità di accesso alla stessa.
4. Il Direttore Generale, nel ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza, provvede a definire la disciplina delle procedure di pubblicazione dei documenti sul sito dell'Ente ed a garantire il diritto all'accesso civico, anche in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed alla L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Art. 27

COMUNICAZIONE DEGLI ATTI ALLE CONFERENZE TERRITORIALI

- 1 Ai soli fini informativi il Direttore Generale cura la comunicazione, ai sindaci che presiedono le conferenze territoriali, degli atti fondamentali dell'Ente, connessi alle competenze delle medesime, entro 15 giorni dalla loro adozione.

Art. 28

TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'Ente delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso, salvo i casi specifici relativi ai regolamenti attinenti le elezioni dei membri del Comitato istituzionale d'ambito e della Commissione del Controllo analogo riportati rispettivamente ai precedenti artt. 8 e 16.

Art. 29

ENTRATA IN VIGORE

1. Lo statuto è pubblicato nell'albo del sito dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 30

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato nel presente Statuto trovano applicazione la L.R. del 4 febbraio 2015, n. 4. ss.mm.ii. e le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V e VI della parte II.

STATUTO
dell'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna

Allegato alla Delib.G.R. n. 2/16 del 16.1.2018

Allegato - Quote di Rappresentatività

Codice Regione	Comune	Codice Provincia	Comune capoluogo di provincia	Superficie territoriale (kmq)	Popolazione residente al 1° gennaio 2017	Quote di rappresentatività		
						30% in rapporto al territorio	70% in rapporto alla popolazione	QUOTA DI RAPPRESENTATIVITA'
20	Abbasanta	95	0	39,85	2.724	0,0004961	0,0011534	0,0016495
20	Aggius	104	0	86,31	1.503	0,0010744	0,0006364	0,0017108
20	Aglientu	104	0	148,19	1.173	0,0018447	0,0004967	0,0023414
20	Aidomaggiore	95	0	41,21	451	0,0005130	0,0001910	0,0007040
20	Alà dei Sardi	104	0	197,99	1.878	0,0024646	0,0007952	0,0032598
20	Albagiara	95	0	8,87	264	0,0001104	0,0001118	0,0002222
20	Ales	95	0	22,45	1.436	0,0002795	0,0006081	0,0008875
20	Alghero	90	0	225,4	44.019	0,0028058	0,0186393	0,0214451
20	Arca	95	0	27,36	366	0,0003406	0,0001550	0,0004956
20	Arzana	90	0	36,89	645	0,0004592	0,0002731	0,0007323
20	Armonia	95	0	94,96	3.910	0,0011821	0,0016556	0,0028377
20	Arbus	106	0	269,12	6.333	0,0033500	0,0026816	0,0060317
20	Ardara	90	0	38,19	784	0,0004754	0,0003320	0,0008074
20	Ardauli	95	0	20,53	869	0,0002556	0,0003680	0,0006235
20	Aritzo	91	0	75,58	1.305	0,0009408	0,0005526	0,0014934
20	Armungia	92	0	54,75	473	0,0006815	0,0002003	0,0008818
20	Arzachena	104	0	230,85	13.639	0,0028737	0,0057753	0,0086489
20	Arzana	105	0	162,49	2.431	0,0020227	0,0010294	0,0030521
20	Assemini	92	0	118,17	26.778	0,0014710	0,0113388	0,0128098
20	Assolo	95	0	16,37	387	0,0002038	0,0001639	0,0003676
20	Asuni	95	0	21,34	345	0,0002656	0,0001461	0,0004117
20	Atzara	91	0	35,92	1.132	0,0004471	0,0004793	0,0009265
20	Austis	91	0	50,81	819	0,0006325	0,0003468	0,0009793
20	Badesi	104	0	31,3	1.847	0,0003896	0,0007821	0,0011717
20	Ballao	92	0	46,63	804	0,0005805	0,0003404	0,0009209
20	Banari	90	0	21,25	577	0,0002645	0,0002443	0,0005088
20	Baradili	95	0	5,57	83	0,0000693	0,0000351	0,0001045
20	Baratili San Pietro	95	0	6,1	1.321	0,0000759	0,0005594	0,0006353
20	Batessa	95	0	12,51	649	0,0001557	0,0002748	0,0004305
20	Bari Sardo	105	0	37,43	3.981	0,0004659	0,0016857	0,0021516
20	Barrali	92	0	11,23	1.127	0,0001398	0,0004772	0,0006170
20	Barumini	106	0	26,4	1.273	0,0003286	0,0005390	0,0008677
20	Bauladu	95	0	24,22	689	0,0003015	0,0002917	0,0005932
20	Baunei	105	0	211,9	3.623	0,0026378	0,0015341	0,0041719
20	Bevì	91	0	18,1	627	0,0002253	0,0002655	0,0004908
20	Benetutti	90	0	94,45	1.858	0,0011757	0,0007867	0,0019625
20	Berchidda	104	0	201,88	2.772	0,0025130	0,0011738	0,0036868
20	Bessude	90	0	26,79	413	0,0003335	0,0001749	0,0005084
20	Bidoni	95	0	11,72	146	0,0001459	0,0000618	0,0002077
20	Birori	91	0	17,33	531	0,0002157	0,0002248	0,0004406
20	Bitti	91	0	215,37	2.843	0,0026810	0,0012038	0,0038848
20	Bolotana	91	0	108,44	2.613	0,0013499	0,0011064	0,0024563
20	Bonarcado	95	0	28,41	1.594	0,0003537	0,0006750	0,0010286
20	Bonnanaro	90	0	21,84	977	0,0002719	0,0004137	0,0006856
20	Bono	90	0	74,54	3.545	0,0009279	0,0015011	0,0024290
20	Bonorva	90	0	149,75	3.430	0,0018641	0,0014524	0,0033165
20	Boroneddu	95	0	4,59	149	0,0000571	0,0000631	0,0001202
20	Borore	91	0	42,68	2.117	0,0005313	0,0008964	0,0014277
20	Bortigali	91	0	67,33	1.344	0,0008381	0,0005691	0,0014072
20	Bortigudas	104	0	75,9	758	0,0009448	0,0003210	0,0012658
20	Bottada	90	0	4,76	287	0,0000593	0,0001215	0,0001808
20	Bucca	95	0	128,02	7.926	0,0015936	0,0033562	0,0049498
20	Bultidda	90	0	33,71	692	0,0004196	0,0002930	0,0007126
20	Buddusò	104	0	176,84	3.868	0,0022013	0,0016379	0,0038392
20	Budoni	104	0	54,28	5.150	0,0006757	0,0021807	0,0028564
20	Buggerru	107	0	48,33	1.070	0,0006016	0,0004531	0,0010547
20	Bultei	90	0	96,83	945	0,0012054	0,0004001	0,0016055
20	Bulzi	90	0	21,67	512	0,0002698	0,0002168	0,0004866
20	Burcei	92	0	94,85	2.798	0,0011807	0,0011848	0,0023655
20	Burgos	90	0	18,08	923	0,0002251	0,0003908	0,0006159
20	Bursacchi	95	0	59,03	1.292	0,0007348	0,0005471	0,0012819
20	Cabras	95	0	102,26	9.165	0,0012729	0,0038808	0,0051538
20	Cagliari	92	1	85,01	154.083	0,0010582	0,0652446	0,0663028

Codice Regione	Comune	Codice Provincia	Comune capoluogo di provincia	Superficie territoriale (kmq)	Popolazione residente al 1° gennaio 2017	Quote di rappresentatività		
						30% in rapporto al territorio	70% in rapporto alla popolazione	QUOTA DI RAPPRESENTATIVITA'
20	Calangianus	104	0	126,84	4.122	0,0015789	0,0017454	0,0033243
20	Calasetta	107	0	31,06	2.908	0,0003866	0,0012314	0,0016180
20	Capoterra	92	0	68,49	23.573	0,0008526	0,0099817	0,0108343
20	Carbonia	107	1	145,54	28.564	0,0018117	0,0120951	0,0139068
20	Cardedu	105	0	33,39	1.914	0,0004156	0,0008105	0,0012261
20	Carraighe	90	0	12,05	721	0,0001500	0,0003053	0,0004553
20	Carloforte	107	0	51,1	6.211	0,0006361	0,0026300	0,0032661
20	Castelsardo	90	0	43,34	5.946	0,0005395	0,0025178	0,0030573
20	Castiadas	92	0	103,89	1.669	0,0012932	0,0007067	0,0020000
20	Cheremule	90	0	24,25	431	0,0003019	0,0001825	0,0004844
20	Chiaromonti	90	0	98,61	1.640	0,0012275	0,0006944	0,0019219
20	Codrongianos	90	0	30,39	1.312	0,0003783	0,0005556	0,0009338
20	Collinas	106	0	20,83	843	0,0002593	0,0003570	0,0006163
20	Cossoine	90	0	39,17	850	0,0004876	0,0003599	0,0008475
20	Cuglieri	95	0	120,6	2.671	0,0015012	0,0011310	0,0026322
20	Curcuris	95	0	7,18	307	0,0000894	0,0001300	0,0002194
20	Decimomannu	92	0	27,72	8.161	0,0003451	0,0034557	0,0038007
20	Decimoputzu	92	0	44,77	4.373	0,0005573	0,0018517	0,0024090
20	Desulo	91	0	74,5	2.345	0,0009274	0,0009930	0,0019203
20	Dolianova	92	0	84,31	9.692	0,0010495	0,0041040	0,0051535
20	Domus de Maria	92	0	97,14	1.657	0,0012092	0,0007016	0,0019108
20	Domusnovas	107	0	80,59	6.207	0,0010032	0,0026283	0,0036315
20	Donori	92	0	35,31	2.093	0,0004395	0,0008863	0,0013258
20	Dorgali	91	0	226,54	8.602	0,0028200	0,0036424	0,0064624
20	Dualchi	91	0	23,41	617	0,0002914	0,0002613	0,0005527
20	Flini	105	0	10,65	557	0,0001326	0,0002359	0,0003684
20	Elmas	92	0	13,63	9.464	0,0001697	0,0040074	0,0041771
20	Erua	90	0	39,31	742	0,0004893	0,0003142	0,0008035
20	Escalaplano	92	0	94,04	2.198	0,0011706	0,0009307	0,0021013
20	Escalca	92	0	14,76	589	0,0001837	0,0002494	0,0004331
20	Esporlatu	90	0	18,4	396	0,0002290	0,0001677	0,0003967
20	Esterzili	92	0	100,74	646	0,0012540	0,0002735	0,0015276
20	Florinas	90	0	36,06	1.533	0,0004489	0,0006491	0,0010980
20	Fluminimaggiore	107	0	108,18	2.880	0,0013466	0,0012195	0,0025661
20	Flussio	95	0	6,87	438	0,0000855	0,0001855	0,0002710
20	Fonni	91	0	112,27	3.942	0,0013976	0,0016692	0,0030667
20	Fordongianus	95	0	39,48	889	0,0004915	0,0003764	0,0008679
20	Furtei	106	0	26,11	1.626	0,0003250	0,0006885	0,0010135
20	Gadoni	91	0	43,44	795	0,0005407	0,0003366	0,0008774
20	Gairo	105	0	77,49	1.445	0,0009646	0,0006119	0,0015765
20	Galtelli	91	0	56,53	2.435	0,0007037	0,0010311	0,0017348
20	Gavori	91	0	38,06	2.668	0,0004738	0,0011297	0,0016035
20	Genoni	95	0	43,79	832	0,0005451	0,0003523	0,0008974
20	Genuri	106	0	7,52	329	0,0000936	0,0001393	0,0002329
20	Gergei	92	0	36,18	1.227	0,0004504	0,0005196	0,0009699
20	Gesico	92	0	25,62	846	0,0003189	0,0003582	0,0006771
20	Gesturi	106	0	46,83	1.249	0,0005829	0,0005289	0,0011118
20	Ghilarza	95	0	55,46	4.502	0,0006904	0,0019063	0,0025967
20	Givoli	90	0	47,07	539	0,0005859	0,0002282	0,0008142
20	Golbè	107	0	30,44	2.063	0,0003789	0,0008736	0,0012525
20	Girasole	105	0	13,16	1.294	0,0001638	0,0005479	0,0007117
20	Golfo Aranci	104	0	37,43	2.454	0,0004659	0,0010391	0,0015051
20	Goni	92	0	18,6	483	0,0002315	0,0002045	0,0004361
20	Gonnessa	107	0	48,06	5.032	0,0005983	0,0021307	0,0027290
20	Gonnoscodina	95	0	8,82	478	0,0001098	0,0002024	0,0003122
20	Gonnosfanadiga	106	0	125,19	6.602	0,0015584	0,0027955	0,0043539
20	Gonnosnò	95	0	15,46	772	0,0001924	0,0003269	0,0005193
20	Gonnostramatza	95	0	17,64	896	0,0002196	0,0003794	0,0005990
20	Guamaggiore	92	0	16,8	988	0,0002091	0,0004184	0,0006275
20	Guastala	92	0	43,51	2.673	0,0005416	0,0011318	0,0016735
20	Guspini	106	0	174,67	11.844	0,0021743	0,0050152	0,0071895
20	Iglesias	107	1	208,23	26.988	0,0025921	0,0114277	0,0140198
20	Illbono	105	0	31,13	2.251	0,0003875	0,0009532	0,0013407
20	Illorai	90	0	57,19	858	0,0007119	0,0003633	0,0010752
20	Irgoli	91	0	75,3	2.300	0,0009373	0,0009739	0,0019113
20	Isili	92	0	67,84	2.708	0,0008445	0,0011467	0,0019912
20	Isola d'Aguglia	90	0	23,69	503	0,0002949	0,0002130	0,0005079

Codice Regione	Comune	Codice Provincia	Comune capoluogo di provincia	Superficie territoriale (kmq)	Popolazione residente al 1° gennaio 2017	Quote di rappresentatività		
						30% in rapporto al territorio	70% in rapporto alla popolazione	QUOTA DI RAPPRESENTATIVITA'
20	Ittiri	90	0	111,46	8.619	0,0013875	0,0036496	0,0050371
20	Jerzu	105	0	102,41	3.166	0,0012748	0,0013406	0,0026154
20	La Maddalena	104	0	52,01	11.248	0,0006474	0,0047628	0,0054103
20	Lacoma	95	0	124,75	1.879	0,0015529	0,0007956	0,0023485
20	Laerru	90	0	19,85	903	0,0002471	0,0003824	0,0006295
20	Sanusei	105	1	53,17	5.383	0,0006619	0,0022794	0,0029412
20	Las Plassas	106	0	11,04	238	0,0001374	0,0001008	0,0002382
20	Lei	91	0	19,11	506	0,0002379	0,0002143	0,0004521
20	Loceri	105	0	19,37	1.294	0,0002411	0,0005479	0,0007890
20	Loculi	91	0	38,15	516	0,0004749	0,0002185	0,0006934
20	Lodè	91	0	123,45	1.689	0,0015367	0,0007152	0,0022519
20	Lodine	91	0	7,7	340	0,0000959	0,0001440	0,0002398
20	Loiri Porto San Paolo	104	0	118,52	3.414	0,0014754	0,0014456	0,0029210
20	Lotzorai	105	0	16,87	2.185	0,0002100	0,0009252	0,0011352
20	Lula	91	0	148,72	1.397	0,0018513	0,0005915	0,0024428
20	Lunamatrona	106	0	20,59	1.700	0,0002563	0,0007198	0,0009762
20	Luogosanto	104	0	135,07	1.872	0,0016814	0,0007927	0,0024740
20	Luras	104	0	87,59	2.551	0,0010903	0,0010802	0,0021705
20	Macomer	91	0	122,77	10.120	0,0015283	0,0042852	0,0058134
20	Magomadas	95	0	9,02	664	0,0001123	0,0002812	0,0003934
20	Mamoiada	91	0	48,83	2.543	0,0006078	0,0010768	0,0016846
20	Mandas	91	0	45,02	2.189	0,0005604	0,0009269	0,0014873
20	Mara	90	0	18,64	612	0,0002320	0,0002591	0,0004912
20	Maracalagonis	92	0	101,37	7.957	0,0012619	0,0033693	0,0046312
20	Marrubiu	95	0	61,24	4.829	0,0007623	0,0020448	0,0028071
20	Martis	90	0	22,96	517	0,0002858	0,0002189	0,0005047
20	Masainas	107	0	23,69	1.308	0,0002949	0,0005539	0,0008488
20	Masullas	95	0	18,68	1.070	0,0002325	0,0004531	0,0006856
20	Meana Sardo	91	0	73,8	1.812	0,0009187	0,0007673	0,0016859
20	Millis	95	0	18,67	1.552	0,0002324	0,0006572	0,0008896
20	Modolo	95	0	2,47	168	0,0000307	0,0000711	0,0001019
20	Mogorella	95	0	17,06	443	0,0002124	0,0001876	0,0003999
20	Mogoro	95	0	48,99	4.155	0,0006098	0,0017594	0,0023692
20	Monastir	92	0	31,79	4.562	0,0003957	0,0019317	0,0023275
20	Monserrato	92	0	6,43	19.924	0,0000800	0,0084366	0,0085166
20	Monteleone Rocca Doria	90	0	13,39	102	0,0001667	0,0000432	0,0002099
20	Monti	104	0	123,82	2.418	0,0015413	0,0010239	0,0025652
20	Montresta	95	0	31,16	483	0,0003879	0,0002045	0,0005924
20	Muree	90	0	94,86	1.905	0,0011808	0,0008066	0,0019875
20	Morgongiori	95	0	45,2	721	0,0005627	0,0003053	0,0008680
20	Muravera	91	0	93,51	5.266	0,0011640	0,0022298	0,0033938
20	Musa	107	0	11,23	858	0,0001398	0,0003633	0,0005031
20	Muse	107	0	20,27	1.531	0,0002523	0,0006483	0,0009006
20	Narbolia	95	0	40,5	1.790	0,0005041	0,0007580	0,0012621
20	Narcao	107	0	85,88	3.296	0,0010690	0,0013957	0,0024647
20	Neone	95	0	48,01	682	0,0005976	0,0002888	0,0008864
20	Noragugume	91	0	26,73	310	0,0003327	0,0001313	0,0004640
20	Norbello	95	0	26,18	1.231	0,0003259	0,0005213	0,0008471
20	Nughedu San Nicolò	90	0	67,89	814	0,0008451	0,0003447	0,0011898
20	Nughedu Santa Vittoria	95	0	28,57	483	0,0003556	0,0002045	0,0005602
20	Nule	90	0	51,95	1.378	0,0006467	0,0005835	0,0012302
20	Nuivi	90	0	67,38	2.732	0,0008388	0,0011568	0,0019956
20	Nuoro	91	1	192,06	36.900	0,0023908	0,0156249	0,0180156
20	Nurachi	95	0	15,97	1.789	0,0001988	0,0007575	0,0009563
20	Nuragus	92	0	19,9	916	0,0002477	0,0003879	0,0006356
20	Nurallao	92	0	34,76	1.273	0,0004327	0,0005390	0,0009717
20	Nuraminis	92	0	45,18	2.523	0,0005624	0,0010683	0,0016307
20	Nureci	95	0	12,87	360	0,0001602	0,0001524	0,0003126
20	Nurri	92	0	73,67	2.165	0,0009171	0,0009167	0,0018338
20	Nure	107	0	61,59	1.561	0,0007667	0,0006610	0,0014277
20	Obiai	104	1	383,64	59.968	0,0047756	0,0253927	0,0301683
20	Oliena	91	0	165,74	7.106	0,0020632	0,0030089	0,0050721
20	Olstra	95	0	21,47	1.217	0,0002673	0,0005153	0,0007826

Codice Regione	Comune	Codice Provincia	Comune capoluogo di provincia	Superficie territoriale (kmq)	Popolazione residente al 1° gennaio 2017	Quote di rappresentatività		
						30% in rapporto al territorio	70% in rapporto alla popolazione	QUOTA DI RAPPRESENTATIVITA'
20	Oliolai	91	0	27,24	1.293	0,0003391	0,0005475	0,0008866
20	OlmEDO	90	0	33,47	4.161	0,0004166	0,0017619	0,0021786
20	Olzai	91	0	69,82	883	0,0008691	0,0003739	0,0012430
20	Onani	91	0	71,97	391	0,0008959	0,0001656	0,0010615
20	Onifai	91	0	43,19	740	0,0005376	0,0003133	0,0008510
20	Oniferi	91	0	35,67	898	0,0004440	0,0003802	0,0008243
20	Orani	91	0	130,43	2.882	0,0016236	0,0012203	0,0028440
20	Orgosolo	91	0	222,6	4.206	0,0027710	0,0017810	0,0045519
20	Oriстано	95	1	84,57	31.670	0,0010527	0,0134103	0,0144630
20	Orosei	91	0	91	7.025	0,0011328	0,0029747	0,0041074
20	Orotelli	91	0	61,18	2.039	0,0007616	0,0008634	0,0016250
20	Orroli	92	0	75,59	2.267	0,0009410	0,0009599	0,0019009
20	Ortacesus	92	0	23,63	946	0,0002941	0,0004006	0,0006947
20	Ortueri	91	0	38,83	1.151	0,0004834	0,0004874	0,0009707
20	Orune	91	0	128,45	2.352	0,0015990	0,0009959	0,0025949
20	Oschiri	104	0	215,61	3.292	0,0026839	0,0013940	0,0040779
20	Oscidda	91	0	25,68	255	0,0003197	0,0001080	0,0004276
20	Osilo	90	0	98,03	3.059	0,0012203	0,0012953	0,0025156
20	Osini	105	0	39,81	790	0,0004956	0,0003345	0,0008301
20	Ossi	90	0	30,09	5.813	0,0003746	0,0024614	0,0028360
20	Ottana	91	0	45,07	2.308	0,0005610	0,0009773	0,0015383
20	Ovodda	91	0	40,85	1.606	0,0005085	0,0006800	0,0011885
20	Ozieri	90	0	252,13	10.594	0,0031386	0,0044859	0,0076245
20	Pabillonis	106	0	37,42	2.777	0,0004658	0,0011759	0,0016417
20	Padria	90	0	48,39	633	0,0006024	0,0002680	0,0008704
20	Padru	104	0	158	2.118	0,0019668	0,0008968	0,0028636
20	Palau	104	0	44,44	4.207	0,0005532	0,0017814	0,0023346
20	Palmas Arborea	95	0	39,33	1.523	0,0004896	0,0006449	0,0011345
20	Pattada	90	0	164,88	3.077	0,0020524	0,0013029	0,0033554
20	Pau	95	0	13,82	301	0,0001720	0,0001275	0,0002995
20	Pauli Arborei	106	0	15,14	615	0,0001885	0,0002604	0,0004489
20	Paulilatino	95	0	103,85	2.229	0,0012927	0,0009438	0,0022366
20	Perdasdefogu	105	0	77,75	1.933	0,0009678	0,0008185	0,0017863
20	Perdaxius	107	0	29,5	1.455	0,0003672	0,0006161	0,0009833
20	Perfugas	90	0	60,88	2.376	0,0007578	0,0010061	0,0017639
20	Pimentel	92	0	14,97	1.173	0,0001863	0,0004967	0,0006830
20	Piscinas	107	0	16,89	856	0,0002102	0,0003625	0,0005727
20	Pibagis	90	0	96,27	4.531	0,0011984	0,0019186	0,0031170
20	Pompu	95	0	5,32	256	0,0000662	0,0001084	0,0001746
20	Porto Torres	90	0	104,41	22.279	0,0012997	0,0094338	0,0107335
20	Portoscuso	107	0	38,09	5.145	0,0004741	0,0021786	0,0026527
20	Posada	91	0	32,77	2.966	0,0004079	0,0012559	0,0016638
20	Pozzomaggiore	90	0	78,77	2.615	0,0009805	0,0011073	0,0020878
20	Pula	92	0	138,92	7.356	0,0017293	0,0031148	0,0048441
20	Putifigari	90	0	53,1	729	0,0006610	0,0003087	0,0009697
20	Quartu Sant Elena	92	0	96,41	70.914	0,0012001	0,0300277	0,0312278
20	Quartzu	92	0	27,93	13.271	0,0003477	0,0056194	0,0059671
20	Riola Sardo	95	0	48,11	2.152	0,0005989	0,0009112	0,0015101
20	Romana	90	0	21,6	543	0,0002689	0,0002299	0,0004988
20	Ruinias	95	0	30,46	669	0,0003792	0,0002833	0,0006625
20	Sadali	92	0	49,61	983	0,0006176	0,0004162	0,0010338
20	Sagama	95	0	11,72	201	0,0001459	0,0000851	0,0002310
20	Samassi	106	0	42,04	5.189	0,0005233	0,0021972	0,0027205
20	Samatzai	92	0	31,16	1.676	0,0003879	0,0007097	0,0010976
20	Sanagugiu	95	0	81,28	3.031	0,0010118	0,0012834	0,0022952
20	San Basilio	92	0	44,63	1.241	0,0005556	0,0005255	0,0010810
20	San Gavino							
20	Monreale	106	0	87,4	8.666	0,0010880	0,0036695	0,0047575
20	San Giovanni							
20	Suergiu	107	0	72,37	6.048	0,0009009	0,0025610	0,0034618
20	San Nicolò							
20	d'Arcidano	95	0	28,36	2.661	0,0003530	0,0011268	0,0014798
20	San Nicolò Gerrei	92	0	63,52	771	0,0007907	0,0003265	0,0011172
20	San Sperate	92	0	26,24	8.301	0,0003266	0,0035150	0,0038416
20	San Teodoro	104	0	107,6	4.932	0,0013394	0,0020884	0,0034278
20	San Vero Mills	95	0	72,48	2.494	0,0009022	0,0010561	0,0019583

Codice Regione	Comune	Codice Provincia	Comune capoluogo di provincia	Superficie territoriale (kmq)	Popolazione residente al 1° gennaio 2017	Quote di rappresentatività		
						30% in rapporto al territorio	70% in rapporto alla popolazione	QUOTA DI RAPPRESENTATIVITA'
20	Saravalle	92	0	231,64	3.664	0,0028835	0,0015515	0,0044350
20	Sanluri	106	1	84,23	8.484	0,0010485	0,0035924	0,0046410
20	Santa Giusta	95	0	69,22	4.816	0,0008617	0,0020393	0,0029009
20	Santa Maria Coghinas	90	0	22,97	1.390	0,0002859	0,0005886	0,0008745
20	Santa Teresa Gallura	104	0	102,29	5.279	0,0012733	0,0022353	0,0035086
20	Santadi	107	0	116,49	3.434	0,0014501	0,0014541	0,0029042
20	Sant'Andrea Frius	92	0	36,16	1.786	0,0004501	0,0007563	0,0012064
20	Sant'Anna Arros	107	0	36,68	2.738	0,0004566	0,0011594	0,0016160
20	Sant'Antioco	107	0	87,9	11.252	0,0010942	0,0047645	0,0058587
20	Sant'Antonio di Gallura	104	0	81,69	1.518	0,0010169	0,0006428	0,0016597
20	Santu Lussurgiu	95	0	99,8	2.372	0,0012423	0,0010044	0,0022467
20	Saragura	106	0	56,23	4.070	0,0007000	0,0017234	0,0024234
20	Sarroch	92	0	67,83	5.267	0,0008444	0,0022302	0,0030746
20	Sarule	91	0	52,72	1.697	0,0006563	0,0007186	0,0013748
20	Sassari	90	1	547,04	127.533	0,0068096	0,0540023	0,0608119
20	Scano di Montiferro	95	0	60,47	1.516	0,0007527	0,0006419	0,0013947
20	Sedilo	95	0	68,45	2.121	0,0008521	0,0008981	0,0017502
20	Sedini	90	0	40,51	1.338	0,0005043	0,0005666	0,0010708
20	Segariu	106	0	16,69	1.201	0,0002078	0,0005085	0,0007163
20	Setargius	92	0	26,67	28.903	0,0003320	0,0122386	0,0125706
20	Selegas	92	0	20,39	1.361	0,0002538	0,0005763	0,0008301
20	Semestene	90	0	39,58	156	0,0004927	0,0000661	0,0005588
20	Seneghe	95	0	57,85	1.770	0,0007201	0,0007495	0,0014696
20	Senis	95	0	16,06	441	0,0001999	0,0001867	0,0003867
20	Sennariolo	95	0	15,61	188	0,0001943	0,0000796	0,0002739
20	Sennori	90	0	31,34	7.266	0,0003901	0,0030767	0,0034668
20	Senorbi	92	0	34,29	4.862	0,0004268	0,0020588	0,0024856
20	Serdiana	92	0	55,71	2.646	0,0006935	0,0011204	0,0018139
20	Serramanna	106	0	83,84	9.172	0,0010437	0,0038838	0,0049274
20	Serrenti	106	0	42,78	4.846	0,0005325	0,0020520	0,0025845
20	Serru	92	0	19,18	653	0,0002388	0,0002765	0,0005153
20	Sestu	92	0	48,29	20.892	0,0006011	0,0088465	0,0094476
20	Settimo San Pietro	92	0	23,29	6.750	0,0002899	0,0028582	0,0031481
20	Setzu	106	0	7,77	149	0,0000967	0,0000631	0,0001598
20	Seui	105	0	148,21	1.292	0,0018449	0,0005471	0,0023920
20	Seulo	92	0	58,79	830	0,0007318	0,0003515	0,0010833
20	Siamaggiore	95	0	13,17	924	0,0001639	0,0003913	0,0005552
20	Siamanna	95	0	28,36	812	0,0003530	0,0003438	0,0006969
20	Siapiccia	95	0	17,93	359	0,0002232	0,0001520	0,0003752
20	Siddi	106	0	11,02	650	0,0001372	0,0002752	0,0004124
20	Silanus	91	0	47,94	2.142	0,0005968	0,0009070	0,0015038
20	Siligo	90	0	43,45	873	0,0005409	0,0003697	0,0009105
20	Siliqua	92	0	189,85	3.854	0,0023633	0,0016319	0,0039952
20	Silius	92	0	38,36	1.188	0,0004775	0,0005030	0,0009806
20	Simala	95	0	13,38	325	0,0001666	0,0001376	0,0003042
20	Sintias	95	0	27,82	2.244	0,0003463	0,0009502	0,0012965
20	Sindia	91	0	58,57	1.718	0,0007291	0,0007275	0,0014566
20	Sini	95	0	8,75	522	0,0001089	0,0002210	0,0003300
20	Siniscola	91	0	196,38	11.537	0,0024446	0,0048852	0,0073298
20	Sinnai	92	0	223,91	17.417	0,0027873	0,0073750	0,0101623
20	Siris	95	0	6	229	0,0000747	0,0000970	0,0001717
20	Sirigus Donigau	92	0	76,39	1.990	0,0009509	0,0008426	0,0017936
20	Soddi	95	0	5,24	120	0,0000652	0,0000508	0,0001160
20	Solarussa	95	0	31,86	2.420	0,0003966	0,0010247	0,0014213
20	Soleminis	92	0	12,79	1.864	0,0001592	0,0007893	0,0009485
20	Sorgono	91	0	56,05	1.673	0,0006977	0,0007084	0,0014061
20	Sorradile	95	0	26,34	379	0,0003279	0,0001605	0,0004884
20	Sorso	90	0	67,01	14.755	0,0008342	0,0062478	0,0070820
20	Stintino	90	0	59,04	1.620	0,0007349	0,0006860	0,0014209
20	Suelli	92	0	19,2	1.113	0,0002390	0,0004713	0,0007103
20	Suni	95	0	47,46	1.092	0,0005908	0,0004624	0,0010532
20	Tadasuni	95	0	5,09	152	0,0000634	0,0000644	0,0001277

Codice Regione	Comune	Codice Provincia	Comune capoluogo di provincia	Superficie territoriale (kmq)	Popolazione residente al 1° gennaio 2017	Quote di rappresentatività		
						30% in rapporto al territorio	70% in rapporto alla popolazione	QUOTA DI RAPPRESENTATIVITA'
20	Talana	105	0	118,68	1.030	0,0014773	0,0004361	0,0019135
20	Telti	104	0	83,25	2.301	0,0010363	0,0009743	0,0020106
20	Tempio Pausania	104	1	210,82	14.141	0,0026243	0,0059878	0,0086122
20	Tergu	90	0	36,88	596	0,0004591	0,0002524	0,0007115
20	Terralba	95	0	49,8	10.259	0,0006199	0,0043440	0,0049640
20	Tertena	105	0	117,65	3.941	0,0014645	0,0016688	0,0031333
20	Teti	91	0	43,8	675	0,0005452	0,0002858	0,0008310
20	Teulada	92	0	246,19	3.593	0,0030646	0,0015214	0,0045860
20	Tharros	90	0	63,25	2.979	0,0007873	0,0012614	0,0020488
20	Tiana	91	0	19,32	498	0,0002405	0,0002109	0,0004514
20	Tiara	95	0	3,85	247	0,0000479	0,0001046	0,0001525
20	Tissi	90	0	10,24	2.400	0,0001275	0,0010163	0,0011437
20	Tonara	91	0	52,02	2.017	0,0006476	0,0008541	0,0015016
20	Torpè	91	0	91,5	2.870	0,0011390	0,0012153	0,0023543
20	Torraiba	90	0	36,5	975	0,0004544	0,0004129	0,0008672
20	Tortolì	105	1	40,29	11.059	0,0005015	0,0046828	0,0051843
20	Tramatza	95	0	16,8	978	0,0002091	0,0004141	0,0006233
20	Tratalas	107	0	31	1.084	0,0003859	0,0004590	0,0008449
20	Trinita Caprighes	95	0	31,58	1.148	0,0003931	0,0004861	0,0008792
20	Trini	105	0	37,98	1.118	0,0004105	0,0004734	0,0008839
20	Trinità d'Agultu e Vignola	104	0	134	2.249	0,0016681	0,0009523	0,0026204
20	Tuili	106	0	24,59	1.019	0,0003061	0,0004315	0,0007376
20	Tula	90	0	66,19	1.572	0,0008239	0,0006656	0,0014896
20	Turri	106	0	9,6	420	0,0001195	0,0001778	0,0002973
20	Ula Tirso	95	0	18,85	567	0,0002346	0,0002401	0,0004747
20	Ulassai	105	0	122,41	1.457	0,0015238	0,0006169	0,0021407
20	Uras	95	0	39,24	2.853	0,0004885	0,0012081	0,0016965
20	Urti	90	0	56,81	3.012	0,0007072	0,0012754	0,0019826
20	Urzulei	105	0	129,64	1.231	0,0016138	0,0005213	0,0021350
20	Vasù	95	0	35,07	773	0,0004366	0,0003273	0,0007639
20	Usini	90	0	30,74	4.369	0,0003827	0,0018500	0,0022327
20	Ussana	92	0	32,82	4.197	0,0004085	0,0017772	0,0021857
20	Ussaramanna	106	0	9,76	544	0,0001215	0,0002304	0,0003518
20	Ussassai	105	0	47,32	567	0,0005890	0,0002401	0,0008291
20	Uta	92	0	134,71	8.617	0,0016769	0,0036488	0,0053257
20	Valledoria	90	0	25,95	4.332	0,0003230	0,0018343	0,0021574
20	Vallemmusa	92	0	61,75	1.931	0,0007687	0,0008177	0,0015863
20	Viddalba	90	0	50,41	1.717	0,0006275	0,0007270	0,0013546
20	Villa San Pietro	92	0	39,89	2.103	0,0004966	0,0008905	0,0013870
20	Villa Sant'Antonio	95	0	19,05	352	0,0002371	0,0001491	0,0003862
20	Villa Verde	95	0	17,65	319	0,0002197	0,0001351	0,0003548
20	Villacidro	106	1	183,48	14.040	0,0022840	0,0059451	0,0082291
20	Vilagrande Strisaili	105	0	210,35	3.243	0,0026185	0,0013732	0,0039917
20	Villamar	106	0	38,53	2.725	0,0004796	0,0011539	0,0016335
20	Villamassargia	107	0	91,39	3.598	0,0011376	0,0015235	0,0026612
20	Villanova	90	0	202,68	2.305	0,0025230	0,0009760	0,0034990
20	Villanova Truschedd	95	0	16,61	305	0,0002068	0,0001291	0,0003359
20	Villanova Tulo	92	0	40,45	1.096	0,0005035	0,0004641	0,0009676
20	Villanovaforru	106	0	10,93	675	0,0001361	0,0002858	0,0004219
20	Villanovafranca	106	0	27,59	1.344	0,0003434	0,0005691	0,0009125
20	Villaperuccio	107	0	36,43	1.095	0,0004535	0,0004637	0,0009172
20	Villaputzu	92	0	181,31	4.751	0,0022570	0,0020118	0,0042687
20	Villasaito	92	0	130,36	1.054	0,0016227	0,0004463	0,0020690
20	Villasimius	92	0	57,97	3.721	0,0007216	0,0015756	0,0022972
20	Villastese	92	0	86,79	6.926	0,0010804	0,0029327	0,0040131
20	Villaurbana	95	0	27,19	2.567	0,0003385	0,0010870	0,0014254
20	Villaurbana	95	0	58,7	1.645	0,0007307	0,0006966	0,0014273
20	Zeddiani	95	0	11,81	1.152	0,0001470	0,0004878	0,0006348
20	Zerfaliu	95	0	15,56	1.092	0,0001937	0,0004624	0,0006561
TOTALI				24.099,98	1.653.135	0,30	0,70	1,00

Da "presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it" <presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it>
A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>
Cc "lpp.assessore@pec.regione.sardegna.it" <lpp.assessore@pec.regione.sardegna.it>
Data venerdì 19 gennaio 2018 - 13:02

**RAS-Prot. N. 2018/997 2/16 Consiglio regionale per l'esame di competenza -
Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 16.1.2018 concernente Modifiche
allo Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna in attuazione della L.R.
11.12.2017, n. 25 recante ?Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione
dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge
regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle
funzioni in materia di aree industriali)"**

Allegato(i)

LETT2-16Consiglio.pdf (114 Kb)
DEL2-16.zip (259 Kb)
Segnatura.xml (3 Kb)